

Approvato con deliberazione giuntale n. 59 del 23/05/2018

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.
50/2016**

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «Codice»). Esso ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di: programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico di procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
2. Alla ripartizione del Fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.
3. Alla ripartizione del Fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti.
5. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti di servizi e forniture solo qualora per gli stessi sia nominato il Direttore dell'esecuzione.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice, l'Amministrazione Comunale destina al Fondo per funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice.
2. In relazione all'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base di gara, la percentuale di cui al comma 1 viene determinata come segue:

LAVORI

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Per importi pari o inferiori a 1.500.000 euro	2 %
Per importi superiori a 1.500.000 fino alla soglia comunitaria	1,7%
Per importi superiori alla soglia comunitaria	1,5%

SERVIZI E FORNITURE

Importo posto a base di gara	Quota da destinare al fondo
Per importi pari o inferiori alla soglia comunitaria	2 %
Per importi superiori alla soglia comunitaria	1,7%

3. Le percentuali suddette sono riferite all'importo dei lavori, servizi e forniture posto a base di gara, comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza e IVA esclusa.
4. Le risorse per la costituzione del Fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.
5. L'ammontare del Fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di affidamento si verificano dei ribassi.

ART. 3 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

1. L'80% delle risorse finanziarie confluite nel Fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2 è ripartito tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, come calati nel presente Regolamento.

2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo, per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il Responsabile Unico del Procedimento e i dipendenti, nonché i loro collaboratori sia amministrativi che tecnici, che svolgono esclusivamente le seguenti attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) di valutazione preventiva dei progetti;
 - c) di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) di responsabile unico di procedimento;
 - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - f) di collaudo tecnico-amministrativo, di certificazione della regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità;
 - g) di collaudatore statico.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del Fondo per le funzioni tecniche - ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ART. 4 - AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI TECNICHE E INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI COINVOLTI

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile di Area, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

ART. 5 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota di Fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri approvati in sede di contrattazione collettiva decentrata:

PER LE OPERE O LAVORI

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa per investimenti (Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione - redazione del Programma Triennale Lavori Pubblici ovvero degli altri atti volti alla programmazione della spesa - coordinamento con gli altri documenti di programmazione finanziaria dell'Ente anche al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica - monitoraggio dell'andamento della spesa e relativi provvedimenti correttivi, etc.)	15 %
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di	20 %

gara e di affidamento dei lavori (Attività di valutazione del progetto - Validazione del progetto - Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara)	
Responsabile Unico di Procedimento	40 %
Direzione dei lavori	15 %
Collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di regolare esecuzione	5 %
Collaudo statico	5%
TOTALE	100%

PER I SERVIZI O FORNITURE

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Programmazione della spesa (Analisi dei fabbisogni con relativi atti - redazione Programma Biennale Servizi e Forniture ovvero degli altri atti volti alla programmazione della spesa - coordinamento con gli altri documenti di programmazione finanziaria dell'Ente anche al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica - monitoraggio dell'andamento della spesa e relativi provvedimenti correttivi - etc.)	15%
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di affidamento (Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA o equivalenti)	20%
Responsabile Unico di Procedimento	40%
Direzione dell'esecuzione	15%
Verifica di conformità	10%
TOTALE	100%

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:
- Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei lavori, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:
 - al dipendente cui vengono formalmente affidate le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il **60%** del peso della stessa nell'ambito del Fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, di cui al precedente comma 1;
 - al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante **40%**;
 - nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al **50%**; la restante quota pari al **50%** viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento;

- qualora il Responsabile delle funzioni tecniche non dispone di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel Regolamento comunale per la corrispondente attività;
 - nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.
- Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente alla relativa attività. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 60%, ed il restante 40% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

ART. 6 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La corresponsione e liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta che le stesse attività affidate siano concluse. In particolare:
 - per le attività di **PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA**, la corresponsione dell'incentivo avverrà dopo la formale approvazione dell'Elenco annuale dei lavori in cui l'opera o il lavoro è inserito, ovvero del Programma biennale dei Servizi e delle Forniture in cui il servizio o la fornitura è inserito, e del correlato documento di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione finanziario) in cui la spesa per l'opera, il servizio o la fornitura è prevista e finanziata.
Per lavori di valore inferiore a € 100.000 o per servizi e forniture non inseriti nel Programma biennale dei servizi e delle forniture, la corresponsione avverrà dopo la formale approvazione del quadro economico dell'opera o dell'affidamento o all'atto di approvazione del primo livello di progettazione dell'opera o dell'affidamento e del correlato documento di programmazione finanziaria (Bilancio di previsione finanziario) in cui la spesa per l'opera, il servizio o la fornitura è prevista e finanziata;
 - **PER LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI, PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI GARA E DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE**, la corresponsione dell'incentivo avverrà dopo la formale approvazione dell'atto di aggiudicazione dell'affidamento;
 - **PER LE ATTIVITÀ DI RUP**, una quota pari al 40% dell'incentivo sarà corrisposta dopo la formale approvazione dell'atto di aggiudicazione dell'affidamento, e la restante quota del 60% ad avvenuto collaudo/certificazione di regolare esecuzione delle opere ovvero all'atto di approvazione della verifica di conformità della fornitura o del servizio;
 - **PER TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ**, una volta conclusa la relativa attività.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento positivo, non vengono ripartite e determinano un incremento del Fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 7 - TERMINI TEMPORALI E PENALITÀ

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro o della fornitura o del servizio, dovessero verificarsi incrementi dei tempi e/o dei costi del lavoro, del servizio o della fornitura

imputabili a colpa dei dipendenti incaricati, l'incentivo spettante per lo svolgimento delle funzioni tecniche sarà ridotto come segue:

- a) per ogni mese di ritardo il fondo sarà ridotto dello 0,05%;
 - b) per incrementi sul costo dell'opera fino al 5% il fondo sarà ridotto dello 0,1%;
 - c) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 5% e fino al 10% il fondo sarà ridotto dello 0,2%;
 - d) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 10% e fino al 20% il fondo sarà ridotto dello 0,3%;
 - e) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 20% e fino al 50% il fondo sarà ridotto dello 0,4%;
 - f) per incrementi sul costo dell'opera superiori al 50% il fondo sarà ridotto dell'0,5%.
4. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 5) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
5. Non sono computati nel termine di esecuzione tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti non imputabili al personale incaricato. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetti a penale per ritardo.

ART. 8 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente Regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'art. 13 della L. n. 109/1994 e all'art. 92, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano, altresì, agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016 (data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016), che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 - come modificato dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento, svolte con riferimento a lavori, forniture e servizi le cui attività sono state disposte e/o avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e, precisamente, a decorrere dal 19/04/2016.
4. Le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento relative a lavori, forniture e servizi le cui attività sono state disposte e/o avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (e, precisamente, prima del 19/04/2016), sebbene ultimate successivamente a tale data, saranno remunerate secondo la disciplina vigente al momento del relativo affidamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.